



**Deliberazione della Giunta Comunale
N. 114 del 02.04.2013**

RICORSO PROMOSSO DAL CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A. (C.O.R.E.) AVANTI IL TAR LOMBARDIA CONTRO L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO PROT. 3770 DELL'8 FEBBRAIO 2011. AUTORIZZAZIONE A PROPORRE INTERVENTO AD ADIUVANDUM DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI DI C.O.R.E NELLA PROPOSIZIONE DI IV° MOTIVI AGGIUNTI AVVERSO LA DELIBERAZIONE DELL'AEEG N. 47 DEL 7 FEBBRAIO 2013.

VERBALE

Il 2 aprile 2013 alle ore 11,35 nel palazzo comunale di Sesto San Giovanni, riunita la Giunta comunale, sono intervenuti i Signori:

N. progressivo	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
1	Chittò Monica	Sindaco	SI
2	Zucchi Claudio	Vicesindaco	SI
3	Cagliani Felice	Assessore	SI
4	Iannizzi Elena	Assessore	SI
5	Innocenti Rita	Assessore	SI
6	Marini Edoardo	Assessore	SI
7	Montrasio Virginia	Assessore	SI
8	Perego Roberta	Assessore	SI

Partecipa il Vice Segretario generale Flavia Orsetti.

Assume la presidenza il Sindaco, Monica Chittò, che riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

E assente per questa deliberazione l'assessore Edoardo Marini

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'**allegata** proposta deliberativa ad oggetto:

"Ricorso promosso dal Consorzio Recupero Energetici S.p.A. (C.O.R.E.) avanti il Tar Lombardia contro l'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'annullamento del provvedimento prot. 3770 dell'8 febbraio 2011. Autorizzazione a proporre intervento ad adiuvandum del Comune di Sesto San Giovanni di C.O.R.E nella proposizione di IV° motivi aggiunti avverso la deliberazione dell'AEEG n. 47 del 7 febbraio 2013".

Visti i **pareri** allegati alla stessa;

Con **voti unanimi** espressi in forma palese,

DELIBERA

1- di **approvare** l'allegata proposta deliberativa ad oggetto:

"Ricorso promosso dal Consorzio Recupero Energetici S.p.A. (C.O.R.E.) avanti il Tar Lombardia contro l'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'annullamento del provvedimento prot. 3770 dell'8 febbraio 2011. Autorizzazione a proporre intervento ad adiuvandum del Comune di Sesto San Giovanni di C.O.R.E nella proposizione di IV° motivi aggiunti avverso la deliberazione dell'AEEG n. 47 del 7 febbraio 2013".

INDI,

Con **voti unanimi** espressi in forma palese,

DELIBERA

2- di dichiarare la corrente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267.

Ricorso promosso dal Consorzio Recupero Energetici S.p.A. (C.O.R.E.) avanti il Tar Lombardia contro l'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'annullamento del provvedimento prot. 3770 dell'8 febbraio 2011. Autorizzazione a proporre intervento ad adiuvandum del Comune di Sesto San Giovanni di C.O.R.E. nella proposizione di IV° motivi aggiunti avverso la deliberazione dell'AEEG n. 47 del 7 febbraio 2013.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Servizio Legale - Contratti;
- ritenuta meritevole di accoglimento la proposta in essa formulata;
- visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, 4° comma, del decreto citato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge anche per l'immediata eseguibilità della presente deliberazione,

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a proporre intervento ad adiuvandum al C.O.R.E. nella proposizione di IV° motivi aggiunti relativamente all'impugnazione della deliberazione dell'AEEG n. 47/2013, nel giudizio proposto da quest'ultimo contro l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas avanti il TAR LOMBARDIA per l'annullamento del provvedimento prot. 3770 dell'8 febbraio 2011 (R.G. n. 1240/11).
2. di individuare per l'incarico di patrocinio legale nella causa in oggetto l'avv. Giovanni Mariotti con studio in Milano, Largo Schuster n. 1, legale già incaricato nel ricorso principale e nei successivi motivi aggiunti rinviando a successiva determinazione dirigenziale il formale atto di incarico e il conseguente impegno della spesa occorrente;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE

L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con provvedimento prot. 3770 dell'8 febbraio 2011, contestava al C.O.R.E. di aver beneficiato dei prezzi incentivati CIP6/92 per quantitativi di energia maggiori di quelli effettivamente ceduti al Gestore, dando contestualmente disposizione alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di procedere al recupero amministrativo degli importi che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ritiene indebitamente percepiti dal consorzio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2003 ed il 21 settembre 2010 riguardo alla cessione di energia elettrica (avvenuta ai sensi della Convenzione del 12 settembre 2001 tra il Gestore Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. e il Consorzio) prodotta dall'impianto di incenerimento rifiuti ubicato in Sesto San Giovanni.

Il C.O.R.E., depositava in data 22 aprile 2011 un ricorso al TAR Lombardia contro l'Autorità per l'energia elettrica e il Gas per ottenere l'annullamento del provvedimento dell'8 febbraio 2011 adottato da quest'ultima.

Il C.O.R.E. congiuntamente alla proposizione del ricorso in sede giudiziale, presentava all'Autorità per l'Energia istanza di riesame del provvedimento impugnato in sede giudiziale.

Con lettera del 1° agosto 2011, il C.O.R.E. forniva ai Comuni consorziati un aggiornamento sulla vicenda relativa alla contestazione avanzata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas dando notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso e dell'istanza di riesame e preannunciando la convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Comuni Consorziati anche per valutare le possibili

azioni ulteriori da intraprendere (anche a sostegno della posizione del C.O.R.E.), data l'importanza della questione e delle conseguenze in caso di soccombenza.

Il riesame si concludeva con una congrua riduzione dei fattori che avrebbero determinato il calcolo dell'importo dovuto, l'Autorità manteneva però ferma la disposizione di procedere con il recupero degli importi indebitamente percepiti dal C.O.R.E.

Il C.O.R.E. con I° motivi aggiunti impugnava, in data 9 novembre 2011 con richiesta di sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato anche l'ulteriore deliberazione di riesame n. 69/11 del 7/7/2011, assunta dall'Autorità a seguito dell'istanza di riesame promossa dal C.O.R.E.

Il Comune di Sesto San Giovanni, a fronte del provvedimento confermativo emesso dall'Autorità a seguito dell'istanza di riesame promossa dal C.O.R.E. e cioè in presenza di provvedimento definitivo che nel caso di soccombenza del C.O.R.E. nel giudizio da quest'ultimo promosso, avrebbe provocato un grave danno perchè avrebbe generato un sensibile aumento delle tariffe applicate dal C.O.R.E. ai comuni soci e quindi alla cittadinanza, ha ritenuto opportuno con delibera di G.C. n. 303 del 11.10.2011, intervenire ad adiuvandum a sostegno della posizione del C.O.R.E., per rappresentare in giudizio il profilo di interesse pubblico che il provvedimento impugnato andava a colpire.

In data 21 dicembre 2011 la CCSE (Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico) in qualità di ente erogante delle contribuzioni indebitamente percepite, a seguito delle risultanze relative alle verifiche ispettive condotte dal Gestore Servizi Energetici S.p.A., ha intimato a C.O.R.E. con provvedimento n. 6996 del 14/12/2011, il pagamento di € 8.618815,46 quali importi ritenuti indebitamente percepiti dal C.O.R.E. nel periodo 2001-2011, sulla base della deliberazione AEEG VIS 69/11 del 7 luglio 2011.

il C.O.R.E. impugnava tale ulteriore provvedimento depositando al TAR Lombardia II° motivi aggiunti al ricorso principale, con contestuale istanza di sospensione cautelare.

Visti gli effetti e l'entità dell'intimazione, l'Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno per le medesime argomentazioni che hanno portato il Comune di Sesto San Giovanni ad intervenire ad adiuvandum nel giudizio promosso dal C.O.R.E., di confermare il sostegno e pertanto con deliberazione di G.C. n. 1 del 10 gennaio 2012 si è disposto di intervenire ad adiuvandum nella proposizione da parte di C.O.R.E. dei II° motivi aggiunti avverso il provvedimento di intimazione di pagamento sopravvenuto.

Nel frattempo in ambito processuale il T.A.R. con ordinanza n. 2316/2012 riteneva che ai fini della soluzione della controversia fosse indispensabile definire la locuzione tecnica "servizi ausiliari" e ordinava all'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas una relazione tecnica.

L'Autorità in adempimento a quanto prescritto dal TAR depositava la relazione tecnica e nel contempo adottava la deliberazione n. 442/2012 avente ad oggetto "chiusura dell'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione dell'AEEG n. 240/2012.

il C.O.R.E. impugnava tale ulteriore provvedimento depositando al TAR Lombardia III° motivi aggiunti al ricorso principale.

Il Comune con delibera G.C. n. 336 del 4/12/2012, riteneva di intervenire ad adiuvandum del C.O.R.E. nella proposizione dei III° motivi aggiunti da parte di quest'ultimo avverso la deliberazione dell'Autorità n. 442/2012.

in data 7/2/2013 l'Autorità ha assunto la deliberazione n. 47, con la quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione dei consumi dei servizi ausiliari di centrale, facendo propria l'istruttoria e le conclusioni della deliberazione n. 442/12, già oggetto di impugnazione da parte del C.O.R.E. e da parte del Comune.

Nonostante la deliberazione n. 47 si dovrebbe applicare ai soli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 1MW ammessi a beneficiare degli incentivi di cui al D.M. 5 e 6 luglio 2012, potrebbe fungere da precedente interpretativo cui fare riferimento in materia di servizi ausiliari, per tale motivo il legale incaricato per gli interventi ad adiuvandum, con nota del

5 marzo u.s. che si allega, rappresentava la necessità di affiancare anche nella proposizione dei IV° motivi aggiunti il C.O.R.E. nell'impugnazione dell'ultimo atto emesso dall'Autorità.

Richiamando le argomentazioni già svolte per l'impugnazione dei precedenti atti ed in particolare l'opportunità di sostenere le ragioni del C.O.R.E. per le pesanti ricadute che una soccombenza di quest'ultimo avrebbe per l'Amministrazione comunale e per i cittadini sestesi, si propone di autorizzare il Sindaco a proporre ulteriori motivi aggiunti avverso la deliberazione n. 442/2012 dell'AEEG, individuando già con il presente atto per continuità e coerenza di difesa, l'incarico al medesimo legale a cui sono stata affidata la proposizione dei precedenti interventi ad adiuvandum.

Per completezza di giudizio, è stato acquisito il preventivo di spesa per tale fase, come da nota del legale prot. gen. 18315 dell'8 marzo 2013, allegato al presente atto e che risulta ammontare a € 5.000,00 (oltre anticipazioni, spese IVA e CPA)

Si rinvia a successiva determinazione dirigenziale l'atto di incarico formale e l'assunzione dell'impegno della spesa occorrente, previa acquisizione di congruo preventivo.

Sesto San Giovanni, 29 marzo 2013.

Il Funzionario
Avv. Patrizia Scheggia

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Gabriella Di Girolamo)